SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

L'anno duemila [●], addì [●] del mese di [●] in Milano presso gli uffici di Ferrovienord S.p.A., siti in Piazzale Cadorna n. 14,

INTERVENGONO

FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano (MI), Piazzale Cadorna n. 14, Capitale Sociale € [●], interamente versato, Partita IVA e C.F. n. [●], rappresentata da [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], in qualità di [●], munito dei necessari poteri di firma (di seguito anche "**FN**")

E

[●], con sede in [●] ([●]), Via [●], Capitale Sociale € [●], [interamente versato], Partita IVA n. [●], C.F. [●], rappresentata da [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], in qualità di [●], munito dei necessari poteri di firma (di seguito anche "**Fornitore**")

(di seguito denominate congiuntamente e indistintamente "**Parti**" o singolarmente "**Parte"**)

per la stipula dell'accordo quadro avente per oggetto l'appalto per la revisione, decoro e ripristino funzionalità carrozze storiche FNM AZ omologate per l'esercizio sulle reti RFI e FERROVIENORD - gara con Codice Identificativo Gare - "CIG" n. [●]

PREMESSO CHE

a) FERROVIENORD è concessionaria delle rete regionale della Lombardia in forza dell'"Atto di concessione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione della Rete Ferroviaria Regionale" approvato con D.G.R. n. X/4823 del 15 febbraio 2016 (di seguito "Concessione").

b) L'articolo 8 della Concessione attribuisce a FERROVIENORD – tra le altre cose – il compito di assicurare la valorizzazione del patrimonio storico relativo alla rete regionale della Lombardia demandando al contratto di servizio l'individuazione delle specifiche modalità di valorizzazione e di utilizzo a fini pubblici dello stesso.

c) L'articolo 27 del contratto di servizio per il periodo 2016-2022, sottoscritto da Regione Lombardia e FERROVIENORD in data 16 marzo 2016, prot. regionale n. 19145/RCC del 21 marzo 2016 (di seguito "CdS"), ribadisce l'importanza di valorizzare ad uso pubblico il patrimonio storico ferroviario, precisando che la fruibilità da parte dei cittadini del suddetto patrimonio storico rappresenta un elemento determinate per la sua valorizzazione;

d) Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del CdS il patrimonio storico ferroviario è costituito tra l'altro dai rotabili di valore storico e quelli utilizzabili per finalità turistiche";

e) Il comma 3 del citato articolo 27 del CdS individua FERROVIENORD come il soggetto incaricato di mantenere in adeguate condizioni di esercizio il patrimonio storico regionale di mezzi e infrastrutture, in coordinamento con le imprese ferroviarie e gli altri soggetti coinvolti, e rinvia all'Allegato 12 - "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO" del CdS per la descrizione di dettaglio dei compiti di FERROVIENORD;

f) L'Allegato 12 del CdS identifica, tra gli altri, i seguenti obiettivi e linee guida:

- "operare il recupero di locomotive, carrozze e carri al fine di costituire convogli storici rappresentativi delle varie epoche..";
- "garantire la circolabilità del materiale storico, collaborando con le istituzioni competenti, la Fondazione FS e gli altri enti già attivi nell'ambito della definizione di una normativa

specifica adeguata al settore, anche al fine di scambiare esperienze e spunti di reciproco miglioramento";

g) Ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del CdS, la copertura economica delle suddette attività viene garantita dalla Regione Lombardia attraverso la voce "G. Valorizzazione del patrimonio storico" del catalogo dei servizi e delle prestazioni previsto dal medesimo CdS;

h) Con Lettera prot. n. 5591 del 29/09/2017 Ferrovienord ha trasmesso copia dei capitolati tecnici di gara relativi al restauro di 4 carrozze AZ;

i) Con lettera n 0034515 del 05/10/2017 Regione Lombardia ha autorizzato Ferrovienord a procedere con il restauro nel rispetto delle risorse previste dal Contratto di Servizio;

a) Con Avviso pubblicato in GUCE il [●]/[●]/[●] e sulla GURI il [●]/[●]/[●] - FERROVIENORD S.p.A. - ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del D.lgs. 50/16 per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'Art. 54 del D.lgs. 50/16, così suddivisi:

 a. revisione ordinaria, decoro, ripristino funzionalità e autorizzazioni per la messa in servizio sulle reti Ferrovienord e RFI di 2 carrozze storiche FNM AZ - CIG n. [●] e CUP n. [●] – (1^ contratto applicativo);

 b. revisione ordinaria, decoro, ripristino funzionalità e autorizzazioni per la messa in servizio sulle reti Ferrovienord e RFI di 1 carrozza storica FNM AZ - CIG n. [●] e CUP n. [●];

 c. revisione ordinaria, decoro, ripristino funzionalità e autorizzazioni per la messa in servizio sulle reti Ferrovienord e RFI di 1 carrozza storica FNM AZ p - CIG n. [●] e CUP n. [●];

b) All'esito della suddetta procedura di gara è stata disposta l'aggiudicazione del punto a) in favore del Fornitore.

c) L'aggiudicazione è stata comunicata al Fornitore in data [●] con lettera prot. n. [●] e pubblicata sul sito di FNM - http.//www.fnmgroup.it in data [●]/[●]/[●].

d) È stata effettuata con esito positivo la verifica in capo al Fornitore del possesso dei requisiti di cui all'Art. 80 del D.lgs. 50/2016.

e) [Sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016.]

f) Il Fornitore dichiara, a tutti gli effetti di legge e dell'Accordo Quadro - come definito nel successivo Art. 2.1.a) - che, prima di presentare l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica (come definite nei successivi Artt. 2.1.h) e 2.1.i) e congiuntamente anche solo "**Offerta**"), ha assunto tutte le informazioni ritenute utili, ha proceduto a tutte le ricognizioni necessarie, ha preso conoscenza delle circostanze tutte, generali e particolari, che possono e potranno, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, ha assunto piena conoscenza della portata e delle caratteristiche contrattuali, delle modalità e delle alee di esecuzione delle prestazioni contrattuali e ha tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell'Offerta.

g) Il Fornitore dichiara di assumere il rischio imprenditoriale associato all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei procedimenti connessi (quali a titolo esemplificativo: omologazione/circolabilità, trasporto, autorizzazione di messa in servizio, revisione ordinaria, decoro e ripristino

funzionalità per messa a disposizione e accettazione dei convogli ferroviari, preparazione per l'immissione in servizio, verifica di conformità) nella consapevolezza che alcuni di essi sono governati o, comunque, necessitano dell'azione di soggetti terzi.

h) Il Fornitore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con l'Offerta, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

i) Il Fornitore dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che è in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, certificazioni, iscrizioni presso registri e/o albi e che ha compiuto tutte le formalità necessarie e/o occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, secondo le norme applicabili.

j) Con l'Accordo Quadro, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni per la revisione, decoro e ripristino della funzionalità (come definiti nel successivo Art. 3.1) delle carrozze ferroviari che FERROVIENORD S.p.A. (nel prosieguo anche la "**Committente**"), nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, ordineranno al Fornitore di volta in volta attraverso la stipula di appositi Contratti Applicativi – come definiti nel successivo Art. 2.1.f)

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Art. 2 – DEFINIZIONI

2.1. Ai fini dell'Accordo Quadro, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nello stesso, si applicano le seguenti definizioni:

a) "**Accordo Quadro**": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti ivi richiamati;

b) "**AMIS**": l'autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile, rilasciata dall'ANSF per l'esercizio commerciale;

c) "**ANSF**": Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

d) "**CGA**": il capitolato generale d'appalto per i servizi delle società del gruppo FNM contenente la disciplina generale che si applica agli appalti di servizi dalle medesime società stipulati, allegato al presente Accordo Quadro sotto la lettera "[●]", a cui si rinvia per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'Accordo Quadro;

e) "**CTO**": il capitolato tecnico organizzativo allegato al presente Accordo Quadro sotto la lettera "[●]";

f) "**Contratto Applicativo**": il contratto stipulato tra FERROVIENORD S.p.A. e il Fornitore in attuazione dell'Accordo Quadro, disciplinante unitamente a quest'ultimo la revisione ordinaria, il decoro, il ripristino della funzionalità e le autorizzazioni per la messa in servizio sulle reti Ferrovienord e RFI di carrozze storiche FNM AZ secondo gli schemi contrattuali allegati all'Accordo Quadro sotto la lettera "[●]";

g) "**Messa a disposizione**": il momento in cui le carrozze si trovano nel luogo comunicato dalla Committente, pronto per l'espletamento delle attività di verifica e prova indicate nel CTO;

h) "**Offerta Tecnica**": l'offerta tecnica e ogni altra documentazione presentata dal Fornitore nella procedura di cui in premessa ed allegata all'Accordo Quadro sotto la

lettera [●]**;**

i) "**Offerta Economica**": l'offerta economica e ogni altra documentazione presentata dal Fornitore nella procedura di cui in premessa ed allegata all'Accordo Quadro sotto la lettera [●]**;**

j) "**Piano di qualità**" o "**PdQ**": documento redatto dal Fornitore in conformità del CTO;

k) "**Piano di Riparazione e Controllo**" o "**PRC**"**:** documento redatto dal Fornitore in conformità al CTO, comprensivo delle verifiche in fase di restituzione del veicolo all'esercizio in coerenza con l'Art. 9.4 dell'Accordo Quadro;

l) "**Sistema di Gestione delle Competenze**" o "**SGC**": strumento informatico predisposto dal Fornitore che permetta il controllo dello stato di avanzamento della Fornitura;

m) "**Certificato di Conformità**" o "**CC"**: documento redatto dal Fornitore ai sensi del CTO, attestante la conformità delle lavorazioni e l'assenza di vizi/difetti.

Art. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. L'Accordo Quadro disciplina la revisione ordinaria, il decoro, il ripristino della funzionalità e le autorizzazioni per la messa in servizio sulle reti Ferrovienord e RFI di carrozze storiche FNM AZ per lo svolgimento del servizio ferroviario per il trasporto di passeggeri compresi nei tre Lotti aventi le caratteristiche, qualità e configurazioni indicate nel CTO e nell'Offerta (di seguito "**Carrozza/e**"), fino ad una quantità massima di 4 (quattro) unità ("**Servizio**").

3.2. Nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga a fornire alla Committente la revisione ordinaria, il decoro, il ripristino della funzionalità e le autorizzazioni per la messa in servizio sulle reti Ferrovienord e RFI di carrozze storiche FNM AZ che quest'ultima richiederà mediante la stipula dei Contratti Applicativi di cui al successivo Art. 10 del presente Accordo Quadro, con le modalità e secondo i termini e le condizioni ivi stabiliti.

3.3. Rientrano nel contratto - che pertanto deve essere considerata unitaria – a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prestazioni:

a) Fornitura di tutta la documentazione richiesta dall'ANSF per il rilascio delle AMIS in conformità al CTO e in ottemperanza di ogni disposizione, prescrizione, indicazione e/o decreto emanato dall'ANSF in materia;

b) ogni attività prevista durante il periodo della garanzia di buon funzionamento in accordo al CTO;

c) elaborazione, aggiornamento e trasmissione alla Committente del materiale documentario previsto dal CTO;

d) tutte le ulteriori prestazioni previste nel CTO;

e) tutte le prestazioni necessarie e/o opportune per far si che le carrozze siano perfettamente funzionanti, presentino le caratteristiche prestazionali previste nel presente Accordo Quadro e siano idonee all'uso cui sono destinate, ivi compreso il compimento di tutte le attività volte a fare in modo che le carrozze acquisiscano le autorizzazioni e/o assensi necessari a renderli idonei al predetto uso nei tempi contrattuali.

3.4. La Committente si impegna a stipulare, contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro, il primo Contratto Applicativo per il Lotto 1 quantità che costituisce il minimo garantito del suddetto Accordo Quadro.

3.5. Fatto salvo l'acquisto della quantità minima prevista dal precedente Art. 3.4, la stipula dell'Accordo Quadro non comporta per la Committente alcun ulteriore vincolo a favore del Fornitore.

3.6. La revisione di ulteriori carrozze potrà essere richiesta dalla Committente mediante la stipula di successivi e autonomi Contratti Applicativi per la Fornitura fino alla concorrenza della quantità massima prevista dall'Art. 3.1.

3.7. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme, leggi, regolamenti, delibere, circolari, prescrizioni, linee guida o provvedimenti - comunque denominati - emanati o che dovessero essere emanati dalle competenti autorità e/o enti nel corso di validità dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, senza che ciò comporti per la Committente oneri ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti.

Art. 4 – PRIORITA' DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

4.1. Nel caso di discordanza tra il testo dell'Accordo Quadro e gli allegati dello stesso prevarrà il primo. Nel caso di discordanza tra gli allegati varrà il seguente ordine gerarchico:

a) Contratti Applicativi;

b) CTO e relativi allegati;

c) CGA;

d) Offerta del Fornitore.

Art. 5 – DURATA

5.1. L'Accordo Quadro ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

5.2. La Committente avrà la facoltà di stipulare i Contratti Applicativi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

5.3. La durata dei Contratti Applicativi potrà superare quella dell'Accordo Quadro, purché gli stessi siano stati sottoscritti durante la vigenza di quest'ultimo.

5.4. Resta inteso che il Contratto Applicativo è l'atto attuativo dell'Accordo Quadro, pertanto, quest'ultimo produrrà effetti per tutta la vigenza di ciascun Contratto Applicativo e ciò anche nell'ipotesi in cui la sua esecuzione dovesse superare il termine indicato all'Art. 5.1.

Art. 6 – CORRISPETTIVI

6.1. L'importo complessivo lordo dell'Accordo Quadro è pari a 900,000.00 (novecentomila) Euro comprensivi degli oneri pari ad €.1.373,52 per la sicurezza non soggetti a ribasso, di cui …….,.. (……../…) Euro, comprensivi degli oneri pari ad €.763,52 per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'esecuzione della revisione riferita a due carrozze(primo contratto applicativo).

Le prestazioni contrattuali ai fini dell'IVA sono da intendersi come "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

6.2. I corrispettivi di cui al precedente Art. 6.1 comprendono e compensano tutti gli obblighi e

oneri, diretti e indiretti, anche in deroga all'Art. 1664 codice civile, nessuno escluso, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione del presente Accordo Quadro, che il Fornitore dovrà sostenere per eseguire le prestazioni contrattuali nei termini pattuiti e a regola d'arte, fermo restando che i Convogli devono essere perfettamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati e mantenere per tutto il periodo di vita utile – come indicato nel CTO – le qualità e caratteristiche stabilite dal presente Accordo Quadro.

6.3. Sono, altresì, compresi nei suddetti corrispettivi tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'osservanza di leggi, regolamenti, delibere, circolari, prescrizioni, linee guida o provvedimenti - comunque denominati - emanati o che dovessero essere emanati dalle competenti autorità e/o enti nel corso di validità dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi.

6.4. Il Fornitore in nessun caso potrà vantare diritti ad altri compensi di qualsivoglia natura, ovvero revisioni di qualunque tipo dei corrispettivi di cui all'Art. 6.1.

6.5. La Fornitura non è soggetta a rischi da interferenza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, tra le attività della Committente e quelle del Fornitore. Tuttavia, qualora per l'esecuzione delle attività di ritiro e di riconsegna delle Carrozze, la Committente dovesse riscontrare che il Fornitore è obbligato a sostenere costi della sicurezza da interferenze, questi saranno comunicati dalla Committente al Fornitore.

Art. 7 – RIPARTIZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO

7.1. Il corrispettivo di cui al precedente Art. 6.1, sarà riconosciuto al Fornitore al completamento di determinate fasi della Fornitura ("Milestone"), come di seguito indicato.

7.2. Il pagamento del corrispettivo per la Fornitura delle carrozze oggetto dei Contratti Applicativi sarà ripartito come segue:

7.2.1. il 10% (dieci per cento) del prezzo totale del Servizio all'approvazione da parte della Committente del PdQ e del PRC;

7.2.2. il 80% (ottanta per cento) del prezzo alla restituzione all'esercizio delle Carrozze subordinatamente alla consegna di tutto il materiale documentario e a tutta la documentazione richiesta da ANSF per il rilascio della AMIS;

7.2.3. il 10% (dieci per cento) del prezzo delle carrozze entro il termine di 90 gg per verifiche e controlli ivi compresa la prova di circolazione/frenatura fissato dal Committente, fermo restando che detto periodo sarà eventualmente e conseguentemente incrementato qualora emerga la necessità di ulteriori interventi del Fornitore per eliminare vizi e difetti;

Art. 8 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1. Entro i 15 (quindici) giorni successivi al completamento di ciascuna delle Milestone indicate nell'Art. 7.2 e, comunque, subordinatamente alla verifica da parte della Committente che la prestazione prevista dalla relativa Milestone sia conforme alle previsioni contrattuali, la Committente autorizzerà in forma scritta il Fornitore a emettere la relativa fattura.

8.2. La Committente comunicherà i costi della sicurezza da interferenze di cui all'Art. 6.5 almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle attività richiamate dai predetti articoli autorizzando il Fornitore ad emettere la relativa fattura.

8.3. Il pagamento di qualsivoglia fattura da parte della Committente avverrà 30 gg. data fattura fine mese, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa all'indirizzo P.E.C. [●], in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell'Art. 4 del D.lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.

8.4. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà essere intestata alla Committente e contenere, oltre ai dati anagrafici del Fornitore (denominazione - codice fiscale - partita IVA) il riferimento al presente Accordo Quadro e al Contratto Applicativo, i relativi CIG, il relativo CUP ove previsto, l'attività eseguita, i riferimenti del documento con cui la Committente ha autorizzato l'emissione della fattura, le modalità di pagamento, il codice IBAN e la seguente espressa dicitura "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972". In assenza anche di uno solo dei suddetti dati il Fornitore non avrà titolo per emettere fattura.

8.5. Resta inteso che il pagamento delle fatture per le Milestone di cui all'Art. 7.2. non comporterà rinuncia da parte della Committente a far valere ogni contestazione relativamente alla esatta esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Applicativi.

8.6. I pagamenti delle fatture sono in ogni caso subordinati all'esito positivo della verifica del DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati dal Fornitore e dai suoi sub-appaltatori.

8.7. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, è operata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) sull'importo netto delle Milestone, che sarà svincolata una volta conclusa, con esito positivo, la verifica di conformità ex Art. 102 del D.lgs. 50/2016 prevista dall'Art. 20.3 e previo rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva.

8.8. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il Fornitore ha comunicato i seguenti estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, su cui la Committente effettuerà i pagamenti previsti dall'Accordo Quadro e dai Contratti Applicativi:

a) cod. IBAN [●];

b) acceso presso [●];

c) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso: [●].

Ogni modifica delle suddette informazioni dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore alla Committente.

8.9. Il Fornitore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano, dell'inadempimento di eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

8.10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere alcuna prestazione contrattuale.

8.11. E' facoltà della Committente sospendere i pagamenti nei seguenti casi:

8.11.1. in pendenza di contestazioni con il Fornitore per inadempienze contrattuali;

8.11.2. qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate dei propri subappaltatori entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente.

8.12. Ogni somma non corrisposta dalla Committente a causa del mancato rispetto da parte del Fornitore delle previsioni di cui al presente Art. 8 non costituirà inadempimento.

Art. 9 – RITIRO E RESTITUZIONE DELLE CARROZZE

9.1. Come previsto dal CTO, l'esecuzione delle lavorazioni dovranno essere eseguite presso lo stabilimento del Fornitore e il trasporto dei rotabili dal sito del Fornitore dall'impianto di Novate Milanese ove si trovano le Carrozze AZ e la loro restituzione al medesimo impianto è a carico del fornitore e compresa nei tempi di esecuzione.

9.2. Le attività di verifica finalizzate alla restituzione delle Carrozze dovranno avvenire presso il Fornitore nel pieno rispetto delle modalità prescritte del CTO. Tutti gli oneri per lo svolgimento di tali attività saranno a carico del Fornitore. L'accettazione delle carrozze sarà subordinata al positivo esito di tutte le attività previste dal CTO. Resta inteso che sino alla riconsegna presso l'impianto di Novate Milanese il Fornitore resterà l'unico custode e responsabile delle Carrozze.

9.3. La Committente avrà la facoltà di far partecipare alle attività di cui al precedente Art. 9.1 l'impresa ferroviaria che utilizzerà le carrozze.

9.4. La Messa a disposizione delle carrozze dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche offerte dal Fornitore e di seguito indicate:

9.4.1. per le prime due carrozze, relative al primo Contratto Applicativo: entro [●] ([●]) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del primo Contratto Applicativo per la Fornitura;

9.4.2. per le carrozze successive al primo: entro [●] ([●]) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del relativo Contratto Applicativo;

9.5. La Committente avrà la facoltà di far partecipare alle attività di cui al precedente Art. 9.1

l'impresa ferroviaria che utilizzerà le carrozze.

Art. 10 – CONTRATTI APPLICATIVI

10.1. La Committente ordinerà la Fornitura dei Convogli mediante la trasmissione al Fornitore del Contratto Applicativo - il cui schema è allegato sotto la lettera "[●]"- che il Fornitore accetta sin da ora, impegnandosi a restituirlo in originale sottoscritto alla Committente entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione. Il mancato rispetto di tale termine determinerà l'applicazione da parte della Committente della penale prevista all'Art. 14.2.

10.2. La Committente riporterà nei Contratti Applicativi:

10.2.1. il numero delle carrozze da revisionare;

10.2.2. l'indicazione del corrispettivo ai sensi dell'Art. 6.1;

10.2.3. l'importo e gli estremi della cauzione di cui all'Art. 12.1;

10.2.4. le generalità del proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto Applicativo.

10.3. La Committente potrà emettere contemporaneamente più Contratti Applicativi senza che ciò possa in alcun modo giustificare eventuali ritardi e/o inadempimenti del Fornitore alle

obbligazioni contrattuali assunte.

10.4. Resta inteso che ai Contratti Applicativi si applicherà il presente Accordo Quadro ove non espressamente derogato.

Art. 11 – GARANZIE

Garanzia di buon funzionamento

11.1. Il Fornitore è tenuto a garantire, in conformità a quanto previsto dal CTO, il buon funzionamento di ciascuna carrozza revisionata, assieme, sottoassieme, componente, parte e materiale della stessa carrozza. La durata di tale garanzia decorrerà, per ciascuna carrozza, dalla conclusione positiva delle verifiche/controlli finalizzati ad accertare la conformità delle lavorazioni e assenza di vizi e/o vizi o difetti di qualsiasi sorte limitatamente ad interventi eseguiti sarà pari a [●] ([●]) mesi, fatto salvo quanto previsto nel CTO.

11.2. Durante il periodo di garanzia, il Fornitore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi previsti dal CTO.

Garanzia per vizi occulti

11.3. Il Fornitore è tenuto a garantire per ciascuna carrozza, assieme, sottoassieme, componente, parte e materiale della stessa carrozza, in conformità a quanto previsto dal CTO, l'assenza di vizi occulti. La durata di tale garanzia decorrerà per ciascuna carrozza dalla data di cessazione della garanzia di buon funzionamento di cui al precedente Art. 11.1 e sarà pari a 36 (trentasei) mesi.

Art. 12 – CAUZIONI

Cauzione a garanzia dell'Accordo Quadro

12.1. A garanzia dell'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi assunti con l'Accordo Quadro, il Fornitore ha consegnato, alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, la cauzione definitiva di Euro [●] ([●]), pari al 1% (uno per cento) dell'importo presunto di cui all'Art. 6.1 (detratto il valore del primo Contratto Applicativo), costituita a mezzo di fideiussione [bancaria/assicurativa] n. [●], emessa il [●] e rilasciata da [●].

12.2. La cauzione di cui all'Art. 12.1 sarà svincolata progressivamente al momento della consegna da parte del Fornitore delle cauzioni di cui agli Artt. 12.4.1 nella misura dell'1% (uno per cento) del valore del corrispondente atto e sempre che, al momento dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

12.3. La cauzione di cui all'Art. 12.1 sarà svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'Accordo Quadro prevista dall'Art. 5.1, sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

Cauzioni da presentare nell'ambito dei Contratti Applicativi per il Servizio

12.4. Nell'ambito di ciascun Contratto Applicativo per il Servizio, il Fornitore dovrà presentare alla Committente le seguenti cauzioni:

12.4.1. alla stipula del Contratto Applicativo per il Servizio, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del medesimo, a garanzia dell'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi assunti;

La suddetta cauzione sarà svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della garanzia di buon funzionamento dell'ultima carrozza e sempre che, all'atto dello

svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

12.4.2. al termine della garanzia di buon funzionamento della prima carrozza, una cauzione di importo pari al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo del Contratto Applicativo per la Fornitura a garanzia delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Art. 11.3.

La suddetta cauzione sarà svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della garanzia per vizi occulti dell'ultima carrozza e sempre che, all'atto dello svincolo, non vi siano contestazioni o controversie pendenti.

Disciplina generale delle cauzioni

12.5. Per quanto non espressamente derogato dall'Accordo Quadro, alle cauzioni previste dal presente Art. 12, si applicano l'Art. 8 del CGA e l'Art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

12.6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese ("**RTI**") o consorzio ordinario, le suddette cauzioni devono essere intestate all'impresa mandataria del RTI o al consorzio ordinario con indicazione che gli enti garantiti sono ciascuno dei soggetti che hanno costituito il RTI o il consorzio ordinario.

12.7. La Committente ha il diritto di avvalersi - senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che il Fornitore o l'ente garante possano opporre eccezioni - in tutto o in parte delle suddette cauzioni, senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno.

12.8. Il Fornitore è obbligato a reintegrare, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dall'escussione, le cauzioni suddette qualora la Committente se ne sia avvalsa in tutto o in parte.

12.9. Il Fornitore è obbligato a sostituire l'ente garante nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Committente, nell'ipotesi in cui emergano a suo carico elementi idonei a pregiudicarne la solvibilità e/o affidabilità.

12.10. Lo svincolo progressivo è ammesso nelle sole ipotesi espressamente previste.

12.11. Resta inteso che le cauzioni sopra indicate potranno essere prestate anche da enti garanti distinti.

Art. 13 – DIRITTO D'USO DELLA PROGETTAZIONE

13.1. La Committente ha il diritto, senza limitazione alcuna, di utilizzare gratuitamente tutta la documentazione prevista del CTO al fine di effettuare o far effettuare da terzi attività di manutenzione delle carrozze e/o di riparazione/sostituzione dei relativi assiemi, sottoassiemi, componenti, parti e materiali.

13.2. La Committente potrà utilizzare o riprodurre i particolari costruttivi usati nella revisione delle carrozze non coperti da brevetto o privativa industriale in favore del Fornitore o di terzi.

Art. 14 – PENALI

Penali da ritardo

14.1. Nell'ipotesi in cui le carrozze, come attestato da relativo verbale di restituzione, vengano restituite oltre il termine di 7 giorni dal termine fissato dal CTO per i tempi di esecuzione sarà una penale peri allo 0,05% (zerovirgolazerocinque per cento) del prezzo unitario della carrozza per ogni giorno di ritardo.

14.2. In caso di ritardo nella restituzione dei Contratti Applicativi completi di sottoscrizione sarà

applicata una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo o frazione.

Disciplina generale delle penali

14.3. Le penali decorrono in via automatica senza necessità di alcuna notifica o comunicazione o onere da parte della Committente e verranno comunicate con le modalità di cui al successivo Art. 25.

14.4. Il Fornitore avrà la facoltà di chiedere, con le modalità di cui al successivo Art. 25, la disapplicazione delle penali, specificandone i motivi e documentandoli, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all'Art. 14.3. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di disapplicazione, la Committente comunicherà le proprie insindacabili determinazioni; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rigetto della stessa. La disapplicazione non comporterà il riconoscimento in favore del Fornitore di alcun ulteriore compenso o indennizzo.

14.5. Le penali sopra indicate sono considerate dal Fornitore eque e non riducibili. Le penali, cumulabili tra loro, possono trovare applicazione congiuntamente e sono applicabili fino al limite massimo del 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto Applicativo nell'ambito del quale sono applicate, pena la risoluzione di cui al successivo Art. 1.23.1.1 e fatto in ogni caso salvo il maggior danno.

14.6. Resta inteso che, in caso di RTI o consorzio ordinario, le penali maturate saranno applicate alla mandataria o al consorzio.

14.7. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto dal Fornitore a qualsivoglia titolo (e, quindi, anche con i corrispettivi maturati) oppure escutere le cauzioni prestate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

14.8. Il pagamento - da parte del Fornitore - della penale avverrà a seguito di emissione da parte della Committente della relativa fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell'Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e con eventuale compensazione finanziaria con il credito del Fornitore per le prestazioni esattamente eseguite.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

15.1. Fermo restando l'impegno assicurativo di cui all'Art. 9.5, il Fornitore è obbligato a risarcire integralmente la Committente e i terzi di tutti i danni a persone e/o cose, diretti o indiretti, che queste ultime dovessero subire nel corso dell'esecuzione della Fornitura.

15.2. A tal fine, in deroga all'Art. 34 del CGA, il Fornitore dovrà consegnare alla Committente all'accettazione della prima Carrozza una polizza assicurativa, in originale o in copia autentica, che preveda, per sinistro e per anno, un massimale di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), con validità dalla data del Verbale di Accettazione e sino alla cessazione della garanzia di buon funzionamento di cui all'Art. 11.1 dell'ultima Carrozza.

15.3. La polizza dovrà, inoltre, prevedere la rinuncia dell'assicuratore verso la Committente e i suoi dipendenti al diritto di rivalsa nonché a qualsiasi eccezione compresa quella prevista dagli Artt. 1892 e 1893 del codice civile e l'obbligo dell'assicuratore di comunicare preventivamente, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., alla Committente qualsivoglia circostanza che possa pregiudicare la validità o l'operatività della polizza (compreso il

mancato pagamento del premio o di una sua rata) o che possa comportare delle modifiche alle condizioni di polizza.

15.4. Resta inteso che la Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero patire il Fornitore e/o suoi dipendenti, collaboratori e/o ausiliari nell'espletamento delle attività derivanti, dipendenti o comunque connesse con la Fornitura.

15.5. In considerazione della natura della Fornitura, non sono dovute le polizze previste dall'Art. 34, comma 8, del CGA.

15.6. Resta inoltre inteso che la stipula di polizze in nessun caso delimita o riduce le responsabilità del Fornitore.

Art. 16 – ONERI DI SICUREZZA

16.1. Ad integrazione dell'Art. 31 del CGA, ai sensi del D.lgs. 81/2008 è obbligo del Fornitore elaborare i documenti previsti dalla normativa in vigore in tema di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro connessi all'esercizio della propria attività e provvedere a propria cura e spese all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.

16.2. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 16.1, è obbligo del Fornitore, nel caso in cui le attività derivanti o connesse alla Fornitura (quali a titolo esemplificativo: consegna, prove, verifiche o collaudi, manutenzione) dovessero comportare l'utilizzo di infrastrutture appartenenti ad altri soggetti (quali a titolo esemplificativo il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, le imprese ferroviarie o altri operatori) nonché rischi da interferenza, adempiere alle attività ed elaborare i documenti previsti dalla normativa in materia e attenersi scrupolosamente alle norme e alle procedure di sicurezza relative all'utilizzo delle infrastrutture, verificandone la compatibilità con le proprie procedure e misure di prevenzione ed eventualmente adeguare queste ultime alle esigenze concrete del caso per eliminare o ridurre i rischi.

Art. 17 – MANLEVA

17.1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi , in ogni caso, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – la Committente da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente del Fornitore medesimo e degli eventuali subappaltatori/subcontraenti. In particolare il Fornitore si obbliga a garantire e tenere indenne la Committente - nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere anche in qualità di responsabile solidale - da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa (incluse le spese legali), comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti del Fornitore e degli eventuali subappaltatori/subcontraenti, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e/o versamento dei contributi previdenziali.

17.2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - la Committente da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa (incluse le spese legali), comunque derivante dalla carenza o dal venir meno delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, certificazioni e/o iscrizioni dichiarati in premessa.

17.3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a manlevare e tenere, comunque, indenne la Committente, nei

medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all'Art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008 .

Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO

18.1. Fermo restando il divieto del Fornitore di cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Applicativi ai sensi dell'Art. 12 del CGA, il Fornitore accetta sin da ora che la Committente ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Applicativi in favore delle imprese appartenenti al "Gruppo FNM" o dell'impresa ferroviaria che utilizzerà i Convogli.

Art. 19 – ANTIMAFIA

19.1. Il Fornitore prende atto che l'affidamento dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi è subordinato al rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla suddetta normativa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza ovvero provvedimenti d'urgenza di cui alla medesima normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

19.2. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente:

19.2.1. l'eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dei soggetti di cui alla normativa antimafia;

19.2.2. ogni altra situazione eventualmente prevista dalla conferente legislazione anche emanata successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro.

19.3. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente a ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata dell'Accordo Quadro o dei Contratti Applicativi, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente 19.1, ovvero, successivamente alla stipula dei predetti atti o all'autorizzazione di un subcontratto, fossero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa la Committente revoca le autorizzazioni e recede dall'Accordo Quadro e dai Contratti Applicativi, senza preavviso e salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun riconoscimento per mancato guadagno.

Art. 20 – VERIFICHE E CONTABILITA'

20.1. La Committente ha la facoltà di effettuare verifiche di natura contabile; a tale scopo il Fornitore si obbliga a tenere una contabilità separata dell'appalto oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, nonché a consentire alla Committente di accedere a dette scritture contabili. Resta inteso che la contabilità dovrà essere predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della Committente.

20.2. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire alla Committente, a semplice richiesta e nei tempi da quest'ultima indicati, qualsivoglia documento o informazione connessa col presente Accordo Quadro e/o con i Contratti Applicativi.

20.3. La Committente procederà alla verifica di conformità ai sensi dell'Art. 102 del D.lgs. 50/2016 per certificare che la Fornitura - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stata realizzata ed eseguita nel rispetto delle

previsioni contrattuali. La verifica di conformità avrà luogo entro sei mesi dalla cessazione della garanzia per vizi occulti dell'ultima carrozza di ciascun Contratto Applicativo per la Fornitura.

Art. 21 – TRASPARENZA

21.1. Il Fornitore dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e, comunque, volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione del presente Accordo Quadro rispetto gli obblighi ivi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

21.2. Qualora la Committente dovesse constatare che anche una sola delle dichiarazioni rese dal Fornitore nel presente articolo o il Fornitore non dovesse rispettare gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, gli stessi si intenderanno automaticamente risolti ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 codice civile, per fatto e colpa esclusiva del Fornitore il quale sarà tenuto a risarcire la Committente di tutti i danni.

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI EX D.LGS. 196/03

22.1. Le Parti dichiarano di essere consapevoli che i dati che tratteranno nell'espletamento del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi sono anche dati personali e, come tali, sono soggetti al Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo n. 679/16, allorché diverrà applicabile.

22.2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/16, allorché diverrà applicabile; a tal fine, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ciascuna Parte accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati forniti dell'altra Parte nell'esecuzione dello stesso e dei Contratti Applicativi.

22.3. In qualità di Responsabile, ciascuna Parte è a conoscenza degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e dovrà attenersi, per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, alle seguenti istruzioni: trattare i dati nel perseguimento delle sole finalità connesse all'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi; non comunicare a terzi, al di fuori delle ipotesi di cui al presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi e/o diffondere i dati personali oggetto di trattamento; fornire agli incaricati le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali e curare affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; aver cura che i dati, sia in modalità cartacea che informatica, siano trattati per i soli fini connessi all'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; conservare i dati personali per il solo tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

22.4. La nomina a Responsabile cesserà automaticamente con la cessazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, salva l'osservanza degli obblighi di riservatezza anche a seguito della predetta cessazione.

22.5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti sono a conoscenza che (i) i dati personali forniti potranno essere inseriti nelle rispettive banche dati, per la gestione contabile, amministrativa e tecnica degli stessi solo limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro ed ai Contratti Applicativi; (ii) tali dati potranno essere forniti solo ed esclusivamente per le necessità di cui sopra anche ad altre società facenti parte del Gruppo FNM o ai soggetti terzi di cui le Parti dovessero eventualmente avvalersi, ovvero in forza delle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

22.6. Le Parti, inoltre, confermano di essere a conoscenza dei diritti spettanti agli interessati in forza dell'Art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., sulla tutela dei dati personali, e in particolare, del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi dati; a tal fine garantiscono l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'Art. 7 D.lgs. n. 196/2003.

Art. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

23.1. In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 36 del CGA e fatte salve le ipotesi previste nell'Accordo Quadro, la Committente avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, il presente Accordo Quadro e ciascun Contratto Applicativo nei casi di seguito indicati:

23.1.1. applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla percentuale fissata dall'Art. 14.5;

23.1.2. mancata presentazione anche di una sola delle cauzioni nei termini, nelle forme e nelle modalità prescritte dal precedente Art. 12;

23.1.3. in caso di mancata reintegrazione di una delle cauzioni nel termine previsto nell'Art. 12.8;

23.1.4. mancato adempimento all'obbligo di sostituzione del garante originario nel termine di 60 giorni dalla richiesta della Committente, così come prescritto all'Art. 12.9;

23.1.5. in caso di revoca delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, licenze, iscrizioni presso albi e/o registri o certificazioni necessarie per l'esecuzione della Fornitura, ivi incluse quelle relative alla qualità;

23.1.6. nelle ipotesi di mancata stipula della polizza o mancato pagamento dei relativi premi assicurativi di cui all'Art. 15 o comunque al verificarsi di qualsivoglia circostanza che possa pregiudicare la validità o l'operatività della suddetta polizza;

23.1.7. sopravvenienza a carico del Fornitore di misura interdittiva ai sensi dell'Art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o emanazione di un'informativa interdittiva ai sensi dell'Art. 91 del D.lgs. 159/2011;

23.1.8. mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di trasparenza previsti dall'Art. 21;

23.1.9. mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di comunicazione di cui all'Art. 19.2.

23.2. La Committente avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, l'Accordo Quadro in caso di risoluzione anche di un solo Contratto Applicativo.

23.3. Resta inteso che in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la Committente avrà la facoltà di dichiarare risolti i Contratti Applicativi sottoscritti.

23.4. La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora del Fornitore, con le modalità di cui all'Art. 25, e comporta il diritto della Committente di incamerare le cauzioni di cui al precedente Art. 12 senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti del Fornitore ivi inclusa il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 24 – ONERI FISCALI E DI STIPULAZIONE

24.1. Tutte le spese, imposte o tasse, o tributi di qualsivoglia genere, presupposti, inerenti o conseguenti alla stipulazione, registrazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, nessuno escluso, sono a carico del Fornitore.

24.2. Gli eventuali dazi e/o spese e commissioni doganali, incluse quelle per le prestazioni di soggetti terzi (es. spedizionieri), sono a carico del Fornitore.

24.3. Il Fornitore dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto di cui al presente Accordo viene effettuato nell'esercizio di impresa, giusta l'Art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'Art. l del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e che, pertanto, esso, ai sensi dell'Art. 1 del citato D.P.R. n. 633/1972 modificato come innanzi detto, è soggetto all'IVA. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno in alcun caso luogo a variazioni del corrispettivo pattuito

24.4. L'Accordo Quadro e i Contratti Applicativi saranno registrati solo in caso d'uso e i relativi oneri e spese saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

Art. 25 – COMUNICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO

25.1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi dell'Accordo Quadro dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R o P.E.C. ai seguenti indirizzi:

per la Committente:

a) Piazzale Cadorna n. 14, 20123 Milano

b) P.E.C.:

per il Fornitore:

a) [●];

b) P.E.C.: [●].

25.2. Ai fini dell'Accordo Quadro il Fornitore dichiara di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Art. 25.1.

25.3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite P.E.C.) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate a mezzo raccomandata A/R.

25.4. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata A/R o P.E.C. eventuali variazioni dei dati sopra riportati, fermo restando la piena validità ed efficacia delle comunicazioni inviate prima del ricevimento di detta comunicazione di variazione.

Art. 26 – MISCELLANEA

26.1. Il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Committente di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

26.2. Il Fornitore è tenuto, altresì, a comunicare, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, secondo quanto disposto dall'Art. 2, comma 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m.i., le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato prima della stipula degli stessi, ai sensi dell'Art. 1 del predetto D.P.C.M.

26.3. Il Fornitore darà immediata comunicazione alla Committente qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause al medesimo non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire in tutto o in parte, l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi. In tal caso la Committente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti Applicativi, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.

26.4. L'impegno di riservatezza previsto dall'Art. 4 del CGA deve intendersi riferito all'Accordo Quadro e a ciascun Contratto Applicativo, con la precisazione che detto impegno vale, altresì, nel limite di un quinquennio successivo all'esaurimento del rapporto dell'ultimo Contratto Applicativo.

26.5. Con riferimento alle modalità di computo dei termini si applica la disciplina di cui all'Art. 155 del codice di procedura civile. Per il computo dei termini a mesi si applica l'Art. 2963, comma 4, del codice civile. I mesi di agosto e dicembre si computano nel termine. Per il computo dei giorni, ove non espressamente derogato, si utilizza il criterio dei giorni naturali e consecutivi. Il sabato e i giorni festivi si computano nei termini.

26.6. Tutta la documentazione, gli elaborati e gli atti che il Fornitore per effetto dell'Accordo Quadro deve consegnare alla Committente devono essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Committente assicurare la fedeltà della traduzione.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo come sopra specificati.

Il Committente Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, il Fornitore, come sopra rappresentato, dichiara di aver letto e valutato ciascun articolo, pattuizione e condizione contenute nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati o da esso richiamati e di accettarne specificatamente i contenuti in ogni loro parte compreso i seguenti specifici articoli:

Art. 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA, Art. 4 –PRIORITA' DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI, Art. 6 – CORRISPETTIVI, Art. 8 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, Art. 9 – RITIRO E

RESTITUZIONE DELLE CARROZZE, Art. 10 – CONTRATTI APPLICATIVI, Art. 11 – GARANZIE, Art. 12 – CAUZIONI, Art. 13 – DIRITTO D'USO DELLA PROGETTAZIONE, Art. 14 – PENALI, Art. 15 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI, Art. 17 – MANLEVA, Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO, Art. 20 – VERIFICHE E CONTABILITA', Art. 21 – TRASPARENZA, Art. 23 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, Art. 24 – ONERI FISCALI E DI STIPULAZIONE, Art. 25 – COMUNICAZIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO, Art. 26 – MISCELLANEA.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo come sopra specificati.

Il Fornitore